ALLEGATO B
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1323 DEL 13 NOVEMBRE 2026

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato affari europei, innovazione, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili - Assessorat des affaires européennes, de l'innovation, du PNRR, des politiques nationales de la montagne et des politiques de la jeunesse
Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili - Département des affaires européennes, de l'innovation et des politiques de la montagne et de la jeunesse
- S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili – S.O. Programmation du Fonds social européen et politiques de la jeunesse

---

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 33

Durata massima 12 mesi, compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI ORATORIO E/O SIMILARI 3
Art. 1 – Riferimenti normativi nazionali e regionali 3
Art. 2 – Obiettivi e indirizzi tematici 3
Art. 3 – Soggetti beneficiari 3
Art. 4 – Scadenza presentazione candidatura e durata dei progetti finanziati 5
Art. 5 – Cumulabilità del contributo 5
Art. 6 – Risorse finanziarie programmate e entità massima del contributo 5
Art. 7 - Spese ammissibili 6
Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda 6
Art. 9 - Procedimento di concessione del contributo 7
Art. 10 – Sub-procedimento istruttorio di ammissibilità 7
Art. 11 - Sub-procedimento Valutazione tecnica delle domande 8
Art. 12 - Sub-procedimento di approvazione delle graduatorie e concessione del contributo 9
Art. 13 - Erogazione del finanziamento 9
Art. 14 - Modifiche al progetto 10
Art. 15 – Rendicontazione 10
Art. 16 – Decadenze e revoche 11
Art. 17 - Sommario degli Allegati 12
CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI 13
Art. 1 – Obblighi dei beneficiari 13
Art. 2 – Controlli 13
Art. 3 – Diritto di accesso agli atti 14
Art. 4 – Trattamento dati personali 14
Art. 5 – Disposizioni finali 14

CAPO I - DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI ORATORIO E/O SIMILARI

Art. 1 – Riferimenti normativi nazionali e regionali

1. VISTA la legge 1° agosto 2003, n. 206, "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo", tramite la quale lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione;

2. VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, "Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 - Legge finanziaria per gli anni 2006/2008", tramite la quale la Regione autonoma Valle d'Aosta, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose.

Art. 2 – Obiettivi e indirizzi tematici

1. Gli obiettivi e gli indirizzi tematici, di cui al presente articolo, sono attuativi delle disposizioni previste dalla l.r. 33/2006 e del protocollo d'intesa di cui al successivo articolo 3, comma 3.

2. In base alle finalità individuate al punto precedente, i progetti ammessi al finanziamento regionale dovranno avere come oggetto uno o più dei seguenti indirizzi tematici previsti a favore dei minori e dei giovani:
    a. gestione del tempo libero;
    b. sostegno allo studio/attività socio-culturali;
    c. promozione dell'impegno contro la povertà educativa;
    d. attività ludico-ricreative;
    e. attività naturalistiche;
    f. attività sportive;
    g. animazione culturale;
    h. educazione civica;
    i. promozione alla convivenza pacifica e alla solidarietà;
    j. rapporto intergenerazionale;
    k. integrazione culturale e interculturale
    l. attività formative, aggregative e sociali.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono, ai sensi dell'art. 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, i seguenti:
    a) comma 1
        - le parrocchie;
        - gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
        - gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione;
    b) comma 2

- gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività in ambito giovanile.

2. Al fine di accedere al contributo di cui alla l.r. 33/2006, i soggetti beneficiari di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, devono:
   - possedere al momento della presentazione della domanda di contributo i seguenti requisiti di ammissibilità:
     - avere sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta;
     - non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
     - non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
     - rispettare le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
     - aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;

   limitatamente agli enti senza scopo di lucro, sono necessari i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
     - assenza di scopo di lucro nella propria attività desumibile dallo Statuto;
     - presenza nel proprio Statuto di finalità socio-educativa rivolta a minori e giovani;
     - assenza nello Statuto di condizioni di esclusione e/o di emarginazione;
     - presenza operativa sul territorio valdostano con iniziative ed interventi rivolti prevalentemente a minori e giovani, nati o residenti in Valle d'Aosta, e alle rispettive famiglie avviati da almeno cinque anni dalla presentazione della richiesta;
     - presenza di comprovate risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività;
     - capacità di elaborazione di un progetto educativo tramite presentazione del proprio curriculum contenente anche la descrizione delle attività già realizzate;
     - continuità dell'intervento a favore di minori e di giovani nelle diverse fasi della crescita, prevedendo un'attività almeno con cadenza quindicinale e per una durata di almeno nove mesi all'anno;
     - disponibilità in Valle d'Aosta di infrastrutture stabili idonee ed adeguate all'attività e al processo educativo;
     - comprovata attività educativa finalizzata alla crescita dei minori e dei giovani ed alla loro integrazione nel contesto sociale valdostano;

   - a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte di apposita Commissione di cui all'articolo 11 ai fini dell'attuazione del progetto procedere:
     - alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente interessato del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1323 in data 13 novembre 2026 e contestuale sottoscrizione del modulo di accettazione dell'esito di approvazione del finanziamento del progetto approvato.

3. Nel protocollo d'intesa, di cui al punto b) del comma precedente, sono disciplinati gli obblighi e le garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o similari.

4. Il soggetto beneficiario deve essere in possesso di codice fiscale o partita Iva, inoltre l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate.

5. Ciascun soggetto beneficiario, a pena di inammissibilità delle domande, può partecipare esclusivamente in forma singola. Qualora le attività progettuali siano realizzate da più soggetti in collaborazione, si deve dare indicazione nell'apposito Modulo di presentazione della proposta progettuale e del Piano finanziario (Allegato 1) fornito dalla S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili, precisando che il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda; specificando che la spesa per essere ammissibile deve pertanto essere sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

6. Nell'anno solare, uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sulle presenti disposizioni. Per la medesima attività, ancorché realizzata in più periodi nello stesso anno solare, il contributo regionale può essere concesso una sola volta.

7. Sono esclusi dagli interventi del presente bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della l.r. 33/2006, gli enti o le associazioni sportive le cui attività sono finanziate da specifiche leggi di settore. Non è ammesso al contributo il soggetto che, a seguito di decadenza o revoca del contributo già erogato, non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto percepito né abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Art. 4 – Scadenza presentazione candidatura e durata dei progetti finanziati

1. I progetti dovranno essere presentati **entro le ore 12:00 del 30 novembre 2026.**
2. I progetti dovranno avere una durata massima di 12 mesi, compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Nei casi in cui il soggetto avvii l'intervento dopo la presentazione della domanda di contributo, ma prima della data del provvedimento amministrativo di assegnazione e concessione del contributo, lo fa a proprio rischio. Potrebbe, infatti, accadere che il progetto presentato non sia finanziato oppure lo sia solo in parte. L'inizio anticipato del progetto è quindi una facoltà del soggetto proponente.

Art. 5 – Cumulabilità del contributo

1. Il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.r. 33/2006, non è cumulabile con altri previsti per progetti aventi le medesime finalità definite all'articolo 1.

2. Il contributo concesso è cumulabile con agevolazioni di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni, tenuto conto che è necessario garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento pubblico.

Art. 6 – Risorse finanziarie programmate e entità massima del contributo

1. Le risorse programmate per la concessione dei contributi di cui al presente Bando pari ad euro 88.000,00, fatta salva la disponibilità finanziaria del Bilancio regionale e sono ripartite per singola proposta progettuale, fermo restando che si possono presentare progetti per un massimo di 10.000,00 di contributo regionale.

2. L'entità massima del contributo è stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (di cui al successivo articolo 11).
3. Sono oggetto del presente Bando solo attività e iniziative realizzate interamente sul territorio regionale che prendono avvio nel periodo previsto dal presento bando.

4. Si specifica che non saranno oggetto di contributo le proposte che:
    a. abbiano ad oggetto un generico sostegno all'attività del Soggetto proponente;
    b. si sostanziano in attività diverse dagli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del presente Bando;

c. prevedano spese ammissibili inferiori a euro 1.000,00 in sede preventiva;
d. perseguano finalità di lucro.

5. Si specifica che i contributi concessi non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01).

6. L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, con le specificazioni indicate nelle Disposizioni sulle spese ammissibili (Allegato 3) del presente Bando, le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle attività progettuali.

2. Il contributo concesso non è in alcun modo utilizzabile da parte dell'Ente finanziato a favore di altri soggetti terzi diversi da quelli previsti all'art. 1 della l.r. 33/2006.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti richiedenti la concessione del contributo sono tenuti a presentare la relativa domanda e gli allegati previsti dal presente Bando alla S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili del Dipartimento Affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili dell'Assessorato Affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di presentazione della proposta progettuale e del Piano finanziario (Allegato 1) e devono essere corredate della seguente documentazione:
   A. scheda di progetto (Allegato 1) illustrante l'articolazione e le caratteristiche dell'attività, con particolare riguardo:
      - alla rilevanza delle attività oggetto di valutazione;
      - alle informazioni quali la qualificazione del soggetto proponente, la storicità dell'attività, i rapporti con il territorio, la capacità di rispondere ai target di pubblico e il piano economico-finanziario della gestione del progetto, di cui agli elementi della scheda di valutazione riportata all'articolo 11 del presente Bando;
   B. piano finanziario (Allegato 1) contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate;
   C. modulo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445_2000 (Allegato 2)
   D. indicazione degli eventuali introiti, in forma diretta, ottenuti da soggetti privati o del proprio Ente di riferimento (es. concessione gratuita di spazi e apparecchiature e/o di servizi accessori e strumentali, fornitura e concessione a titolo gratuito di materiali e/o beni mobili);
   E. copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
   F. (*se necessario*) delega del legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento d'identità in corso di validità del delegato alla firma;
   G. copia fotostatica non autenticata del codice fiscale della persona giuridica richiedente;
   H. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente, se non già in possesso della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e Politiche giovanili o dell'Amministrazione regionale;
   I. elenco delle persone ricoprenti le diverse cariche del soggetto proponente;
   J. attestazione del pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 effettuata mediante pagamento spontaneo tramite la piattaforma regionale di pagamento integrata PagoPa, qualora non esenti nei

casi indicati nel modulo.

3. Tutti i progetti devono essere presentati previa debita compilazione dei moduli di cui agli Allegati 1 e 2, che dovranno essere allegati all'istanza di presentazione **esclusivamente in formato pdf**. La relativa istanza di presentazione del progetto dovrà essere firmata dal legale rappresentante e trasmessa **a mezzo PEC** alla Struttura regionale Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili, competente in ambito, al seguente indirizzo: affari_europei@pec.regione.vda.it. L'oggetto della PEC deve essere il seguente: *"Bando di finanziamento di progetti ai sensi della l.r. 33/2006_2027"*.

4. Non saranno presi in considerazione i progetti inviati con data di arrivo della PEC successiva al termine di scadenza indicato all'articolo 4 del presente Bando.

Art. 9 - Procedimento di concessione del contributo

1. Il procedimento di concessione del contributo si compone di tre Sub-procedimenti:
   I. Il Sub-procedimento istruttorio di ammissibilità delle domande ricevute;
   II. Il Sub-procedimento Valutazione tecnica delle domande;
   III. Il Sub-procedimento di approvazione della graduatoria e concessione del contributo.

2. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria fino al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili a Bilancio regionale su ciascuna sottofascia di cui all'articolo 6 del presente Bando.

3. Qualora in base all'esito della graduatoria e al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo dell'ultima domanda idonea in graduatoria, tale contributo può essere assegnato per un importo inferiore previa accettazione scritta del beneficiario.

4. Il procedimento amministrativo di valutazione dei progetti si conclude tramite l'adozione del provvedimento dirigenziale di presa d'atto della graduatoria e dell'assegnazione del relativo contributo regionale.

5. La Responsabile unica del procedimento è la Dirigente della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili.

Art. 10 – Sub-procedimento istruttorio di ammissibilità

1. L'avvio del procedimento decorre dal primo giorno utile dalla data di scadenza della presentazione della proposta progettuale.

2. Al momento della presentazione della domanda l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria formale da parte della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili.

3. L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa, sulla base di quanto indicato nel presente Bando, ossia:
   - ammissibilità del soggetto richiedente;
   - rispetto dei termini di presentazione delle domande;
   - completezza della domanda di ammissione a finanziamento, che deve essere compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla

documentazione prescritta.

4. La S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedimentali. La domanda è inammissibile qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa.

5. Nel caso di istanze valutate non ammissibili, la Responsabile unica del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti con nota PEC, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

6. Entro il termine di cui al punto 4) dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni da inviare con nota PEC, eventualmente corredate da documenti, che l'Amministrazione è tenuta a valutare.

7. L'esito dell'istruttoria formale è comunicato, con nota PEC, al richiedente entro il termine di cui al precedente punto 1. L'eventuale esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda alla valutazione tecnica delle domande, di cui all'articolo 11, e di conseguenza al contributo.

Art. 11 - Sub-procedimento Valutazione tecnica delle domande

1. La valutazione di merito dei progetti è effettuata da una commissione, istituita con deliberazione della Giunta regionale, composta da tre funzionari dell'Amministrazione regionale individuati della dirigente della Struttura regionale Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili.

2. Ai fini del riparto del finanziamento regionale di cui all'articolo 6, la Commissione effettua la valutazione tecnico/qualitativa sui dati forniti dai soggetti proponenti delle istanze ammesse con l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti parametri e sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

A) Valutazione sullo svolgimento di attività educative finalizzate al supporto del percorso scolastico in favore di studenti iscritti ai gradi dell'istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado;	**Fino a 25 punti così ripartiti:**	
	Bassa valutazione	Da 0 a 9 punti
	Media valutazione	Da 10 a 15 punti
	Alta valutazione	Da 16 a 25 punti
B) Valutazione sullo svolgimento di attività educative e ricreative, orientate alla valorizzazione e alla promozione del dialogo fra le diverse generazioni;	**Fino a 22 punti così ripartiti:**	
	Bassa valutazione	Da 0 a 9 punti
	Media valutazione	Da 10 a 15 punti
	Alta valutazione	Da 16 a 22 punti
C) Valutazione sulla realizzazione di iniziative educative e ricreative orientate all'inclusione e al coinvolgimento di soggetti fragili o portatori di disabilità;	**Fino a 20 punti così ripartiti:**	
	Bassa valutazione	Da 0 a 9 punti
	Media valutazione	Da 10 a 14 punti
	Alta valutazione	Da 15 a 20 punti

D)	Valutazione sulla realizzazione di iniziative educative e ricreative prioritariamente orientate alla promozione dell'aggregazione e della socializzazione tra i giovani durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche;	**Fino a 18 punti così ripartiti:**	
		Bassa valutazione	Da 0 a 6 punti
		Media valutazione	Da 7 a 12 punti
		Alta valutazione	Da 13 a 18 punti
E)	Valutazione sulla realizzazione di iniziative educative e ricreative, volte a promuovere la conoscenza del territorio e della montagna, la cittadinanza attiva e la sostenibilità ambientale;	**Fino a 15 punti così ripartiti:**	
		Conoscenza del territorio regionale e della montagna	Da 0 a 6 punti
		Cittadinanza attiva	Da 0 a 5 punti
		Sostenibilità ambientale	Da 0 a 4 punti

3. Ogni membro della Commissione procede all'attribuzione, per ogni singolo elemento di valutazione (A, B, C, D, E) dei punteggi variabili tra 0 e 1. Il coefficiente da moltiplicare per i punti si ottiene attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

4. Non saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che non raggiungono il punteggio minimo di 60 punti, di cui all'articolo 11 del presente Bando,

5. In caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, sarà valutato prioritariamente l'ordine cronologico di invio della domanda di contributo.

6. Una volta ultimata la valutazione di tutte le istanze ammesse, la Commissione redige la graduatoria definitiva.

Art. 12 - Sub-procedimento di approvazione delle graduatorie e concessione del contributo

1. Il contributo sarà sempre concesso secondo l'ordine di graduatoria.

2. L'approvazione dell'esito della valutazione delle istanze pervenute avviene con provvedimento della Dirigente della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e Politiche giovanili, con il quale è contestualmente stabilito l'ammontare del contributo spettante a ciascun richiedente.

3. Gli esiti saranno pubblicati sul canale tematico "Politiche giovanili" del sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://giovani.regione.vda.it.

4. Il provvedimento di approvazione dell'esito della valutazione dei progetti e di quantificazione del contributo è notificato ai beneficiari entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, mediante comunicazione personale scritta ed inviata con nota PEC, fissando il termine perentorio di 10 giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.

5. Gli uffici competenti si riservano lo scorrimento della graduatoria nel caso di sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali disponibilità per rinunce, procedendo al finanziamento dei progetti precedentemente valutati come idonei dalla commissione e collocati nelle successive posizioni.

Art. 13 - Erogazione del finanziamento

1. Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:
   1) acconto, pari al 31,82% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi;
   2) saldo, per il restante 68,18%, ad avvenuta verifica rendicontale.

Art. 14 - Modifiche al progetto

1. La proposta progettuale presentata in fase di domanda dovrà trovare riscontro all'atto della rendicontazione con le indicazioni puntuali di quanto svolto.
2. Il soggetto proponente, per apportare modificazioni non sostanziali alle iniziative presentate tali da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, deve presentare apposita domanda di approvazione alla S. O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili.
3. Fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto, sono ammissibili variazioni delle macrovoci di spesa contenute nel piano finanziario nella misura non superiore al 45% ciascuna. Nel caso in cui le variazioni sopraindicate superino tale limite ovvero consistano nella previsione di una nuova macrovoce di spesa, originariamente indicata nel piano finanziario come pari a zero, sarà necessario chiederne la preventiva approvazione alla Struttura sopracitata, pena il mancato riconoscimento della spesa irregolarmente sostenuta.
4. Nel caso di spese impreviste sostenute per la realizzazione delle iniziative presentate per le quali non è stato possibile richiedere l'autorizzazione entro i termini di chiusura dello stesso, è necessario darne giustificazione in sede di rendicontazione, ai sensi dell'art. 15.

Art. 15 – Rendicontazione

1. Il beneficiario deve inviare esclusivamente mediante PEC la rendicontazione complessiva alla S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d'Aosta tassativamente entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione del progetto cui fa riferimento il contributo, all'indirizzo PEC affari_europei@pec.regione.vda.it.
2. In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli allegati al presente Bando.
3. La rendicontazione deve essere corredata da:
   a) relazione finale illustrativa delle attività svolte, da cui si evincano dati qualitativi e quantitativi in merito alle azioni svolte con il progetto. In particolare, l'Amministrazione intende conoscere almeno i seguenti dati: numero e tipologia di attività realizzate, numero dei partecipanti, suddivisi per fascia di età, dettaglio delle attività realizzate in base agli indirizzi tematici di cui all'articolo 2, arco temporale di svolgimento delle iniziative e le finalità/obiettivi raggiunti in base alla proposta progettuale;
   b) rendiconto di progetto utilizzando esclusivamente il modulo fornito dalla S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili alle attività progettuali, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva. Si precisa che andranno egualmente dettagliati anche gli eventuali aiuti, in forma diretta, ottenuti da altri soggetti pubblici e privati (es. concessione gratuita di spazi e apparecchiature e/o di servizi accessori e strumentali, fornitura e concessione a titolo gratuito di materiali e/o beni mobili);
   c) un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo dell'iniziativa, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario);
   d) copia della documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, relativa all'elenco di cui al punto precedente c), fino alla concorrenza dell'importo del contributo

regionale assegnato;

e) quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente d), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato;

La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento.

I giustificativi di pagamento sono costituiti dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba, ovvero dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito o bancomat intestata al beneficiario.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

4. Non sono pertanto ammessi i pagamenti in contante.

5. Si precisa che tutti i documenti di spesa dovranno obbligatoriamente, ai fini della loro validità in sede di riconoscimento del contributo regionale assegnato al progetto, riportare il codice CUP identificativo del progetto che verrà comunicato, con nota PEC, successivamente all'approvazione e finanziamento del progetto in questione. Nel caso in cui il CUP, ad esempio in una fattura di spesa, non fosse presente, il beneficiario è tenuto a rendere, in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che attesti che la fattura è inerente al progetto con relativo CUP. Qualora i documenti di spesa si riferiscano a progetti afferenti a più CUP gli stessi andranno ugualmente indicati specificando per ognuno la quota parte.

6. L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

7. La Dirigente competente emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 – Decadenze e revoche

1. La Dirigente competente provvede a dichiarare la decadenza del contributo a fronte della mancata presentazione della documentazione concernente la rendicontazione nei termini previsti all'articolo 15 del presente Bando.

2. La Dirigente competente provvede alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:
   - modifica sostanziale dell'iniziativa realizzata rispetto a quella preventivata;
   - rendicontazione delle spese totali in misura inferiore a 1.000 euro;
   - rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione.

3. In caso di revoca o riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 17 - Sommario degli Allegati

1. I documenti, facenti parte integrante del presente Bando, sono:
   - Allegato 1) – Modulo di presentazione della proposta progettuale e del Piano finanziario;
   - Allegato 2) – Modulo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445_2000;
   - Allegato 3) – Disposizioni sulle spese ammissibili;
   - Allegato 4) – Informativa trattamento dati personali.

CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:
   a) realizzare il progetto secondo le indicazioni fornite in sede di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva la possibilità di effettuare lievi modifiche di cui all'articolo 14;
   b) conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo, per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo;
   c) evidenziare il sostegno dell'amministrazione regionale attraverso l'indicazione "con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione su tutti i materiali di comunicazione e promozione (a titolo esemplificativo dépliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc.). Il predetto logo andrà richiesto alla S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili;
   d) pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente, come previsto dalla Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) per gli enti non profit che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000,00 euro.

Art. 2 – Controlli

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

2. Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 10% (con arrotondamento all'unità superiore).

3. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.

4. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.
5. Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, la Dirigente della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili è tenuta a:
   - comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta di chiarimenti con termine di 10 giorni per la risposta e, successivamente, comunicare l'eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
   - adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;

- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Art. 3 – Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 4 – Trattamento dati personali

1. I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione, il Delegato al trattamento dei dati è la Dirigente "pro tempore" della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e Politiche giovanili.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

2. Il presente documento è pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale sul canale tematico "Politiche giovanili" del sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://giovani.regione.vda.it.

3. Con le medesime modalità, la S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili, ove necessario e nel rispetto di un congruo termine di preavviso, potrà procedere ad eventuali rettifiche meramente formali di singole disposizioni del Bando e/o degli Allegati.

4. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 il Responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza della Regione, è la Dirigente della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili del dipartimento Affari europei, innovazione, politiche per la montagna e giovanili.

5. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio politiche giovanili della S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili, sito in Località Le Grand Chemin, 46 a Saint-Christophe, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00.
   0165-272970, 0165-272957, 0165-272976
   u-polgiovanili@regione.vda.it.